

A cura di  
Marina Brambilla,  
Marilisa D'Amico,  
Valentina Crestani,  
Costanza Nardocci

# GENERE, DISABILITÀ, LINGUAGGIO

Progetti e prospettive a Milano

**IDN**  
I DIRITTI  
NEGATI

RICERCHE

**FrancoAngeli** 

COLLANA DIRETTA DA  
GUSTAVO ZAGREBELSKY  
MARILISA D'AMICO

**Coordinamento editoriale:** Francesca Biondi (Università di Milano), Valeria Marcenò (Università di Torino)

**Redazione:** Stefania Leone (Università di Milano), Benedetta Liberali (Università di Milano), Francesco Pallante (Università di Torino), Mia Caielli (Università di Torino).

**Comitato scientifico:** Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza), Bianca Beccalli (Università di Milano), Mauro Barberis (Università di Trieste), Giuditta Brunelli (Università di Ferrara), Eva Cantarella (Università di Milano), Emilio Dolcini (Università di Milano), Yasmine Ergas (Columbia University), Alessandra Facchi (Università degli Studi di Milano), Luigi Ferrajoli (Università Roma Tre), Marcello Flores d'Arcais (Università di Siena), Maurizio Fioravanti (Università di Firenze), Enrico Grosso (Università di Torino), Letizia Mancini (Università degli Studi di Milano), Andrea Pugiotto (Università di Ferrara), Marco Ruotolo (Università degli Studi Roma Tre), Francesca Zajczyk (Università di Milano-Bicocca).

I diritti umani non sono astratte prove di sentimentalismo umanitario. Hanno, dalla loro parte, grandi visioni del mondo e concezioni filosofiche. Ma queste non sarebbero che esercitazioni o elucubrazioni teoriche se non si fossero incarnate in potenti movimenti sociali di rivendicazione di libertà e giustizia.

Si è trattato d'una storia plurisecolare della libertà come liberazione. I suoi protagonisti concreti sono state le forze di coloro che stavano al basso della piramide sociale, non avendo, quelli che stavano in alto, bisogno di diritti, poiché a loro bastavano i poteri. Si è trattato anche della storia dell'uguaglianza. Senza uguaglianza, infatti, i diritti cambiano natura: per coloro che stanno in alto, diventano privilegi e, per quelli che stanno in basso, carità; ciò che è giustizia per i primi è ingiustizia per i secondi; la solidarietà si trasforma in invidia sociale; le istituzioni, da luoghi di protezione e integrazione, diventano strumenti di oppressione e divisione. Senza uguaglianza, il regime dei diritti – la democrazia – diventa oligarchia: i diritti di partecipazione politica diventano armi nelle mani di gruppi potere, e i diritti sociali diventano concessioni condizionate al beneplacito di chi è nelle condizioni di poterne fare meno. Di questa funzione emancipatrice dei diritti umani si è in gran parte persa la consapevolezza. E ciò è potuto accadere proprio in conseguenza della loro diffusione, che ha messo in secondo piano il loro diverso significato, e ne ha fatto perdere la forza contestatrice delle situazioni e delle istituzioni della disuguaglianza. Oggi, però, di fronte al riapparire di profonde divisioni e di gravi discriminazioni nelle compagini umane, derivanti da cause complesse, occorre riprendere i discorsi sui diritti rimettendo in primo piano il loro significato originario.

Questa è la prospettiva della Collana di studi che si propone: un approfondimento dello studio dei diritti umani nelle situazioni della vita in cui singoli individui e gruppi sociali (detenuti, ammalati, portatori di handicap, emigrati, minoranze d'ogni genere) soffrono discriminazioni a causa delle loro particolarità individuali e della loro posizione nella organizzazione sociale.

La Collana comprende distinti contributi scientifici suddivisi in tre sezioni: atti di seminari e convegni (ATTI), raccolte di materiali e commenti all'ordinamento e alle novità legislative (FATTI) e studi monografici (SAGGI).

*Tutti i volumi pubblicati saranno sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica.*



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli ne massimizza la visibilità e favorisce la facilità di ricerca per l'utente e la possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

[http://www.francoangeli.it/come\\_publicare/publicare\\_19.asp](http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

A cura di  
Marina Brambilla,  
Marilisa D'Amico,  
Valentina Crestani,  
Costanza Nardocci

# GENERE, DISABILITÀ, LINGUAGGIO

Progetti e prospettive a Milano

**IDN**  
I DIRITTI  
NEGATI

RICERCHE

Collana diretta da  
Gustavo Zagrebelsky  
e Marilisa D'Amico

**FrancoAngeli** 

Il volume è stato pubblicato con i fondi del progetto di ricerca DIR-LING+ (bando competitivo SEED 2019 dell'Università degli Studi di Milano).

Isbn: 9788835133421

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito*

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835133421

# INDICE

Introduzione  
*Valentina Crestani, Costanza Nardocci* pag. 7

## **Prima sezione Parità di genere, lingua e diritto**

Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere  
*Marilisa D'Amico* » 15

Scrivere, parlare e rappresentare con il linguaggio di genere:  
analisi linguistica di linee guida di Atenei tedeschi  
*Marina Brambilla, Valentina Crestani* » 33

Dalla parola che discrimina alla parità nel linguaggio: la  
dimensione sovranazionale (e comparata)  
*Costanza Nardocci* » 53

Amministrazione e linguaggio di genere nel diritto  
all'istruzione: l'esperienza degli Atenei italiani  
*Paolo Gambatesa* » 75

Genere e denominazioni di persona: fra linguistica e diritto,  
fra lingue e leggi  
*Valentina Crestani* » 91

Il linguaggio misogino sui <i>social network</i> : un fenomeno che tocca anche le Università? <i>Cecilia Siccardi</i>	pag. 109
Media, social media e diffusione della misoginia <i>Silvia Brena</i>	» 125
Parole giuste per politiche eque. Linee guida sul linguaggio di genere del Comune di Milano (2019) <i>Cristina Tajani, Fiorella Imprenti</i>	» 141
Non sono solo parole <i>Diana Alessandra De Marchi</i>	» 151

## **Seconda sezione Disabilità, lingua e diritto**

Disabilità e lessico giuridico. Il mutamento di prospettiva nell'ordinamento italiano <i>Giuseppe Arconzo, Stefania Leone</i>	» 157
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il cambio di paradigma <i>Isabella Menichini</i>	» 173
I diritti delle persone con disabilità tra Italia e Germania <i>Nannerel Fiano</i>	» 191
Integrazione e inclusione: questione di parole? <i>Ciro Pizzo</i>	» 205
Le autrici e gli autori	» 219

# I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ TRA ITALIA E GERMANIA

*Nannerel Fiano*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La Legge Fondamentale: l'art. 3, comma terzo, alinea 2 GG. - 3. Il *Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)*. - 4. L'*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz*. - 5. Il *Bundesteilhabesetz*. - 5.1. Qualche considerazione di carattere linguistico sul *Bundesteilhabesetz*. - 6. Il *Teilhabestärkungsgesetz*. - 7. Considerazioni conclusive.

## 1. Premessa

Nel presente lavoro si intende tracciare il quadro normativo di rilievo dei diritti delle persone con disabilità in Germania, delineandone le assonanze e le divergenze, ove possibile, rispetto a quello italiano, non senza rinviare ad aspetti legati alla terminologia giuridica utilizzata<sup>1</sup>.

All'indagine delle disposizioni costituzionalmente rilevanti seguirà l'analisi del c.d. *Behindertengleichstellungsgesetz*, del c.d. *Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz*, del c.d. *Bundesteilhabesetz* e del recente *Teilhabestärkungsgesetz*, che disciplinano, secondo modalità diverse, i diritti delle persone con disabilità.

## 2. La Legge Fondamentale: l'art. 3, comma terzo, alinea 2 GG

La fonte cui guardare, in prima battuta, per svolgere una ricognizione delle fonti giuridiche di rilievo rispetto alla promozione dei di-

1. Per uno studio sulla disabilità e sul lessico giuridico cfr. S. Leone, *Disabilità e lessico giuridico*, in M. D'Amico, C. Siccardi (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 99-109.



ritti delle persone con disabilità è rappresentata dalla Legge Fondamentale tedesca.

Il divieto di discriminazione che rileva nella presente sede è sancito all'art. 3, comma terzo, alinea 2, GG, ai sensi del quale «nessuno può essere discriminato [...] in ragione della propria disabilità<sup>2</sup>», e che costituisce, come ha avuto modo di affermare la dottrina, *lex specialis* rispetto a quanto previsto all'art. 3, primo comma, GG, secondo cui «tutti sono uguali davanti alla legge»<sup>3</sup>.

Quanto appena scritto interessa, precisamente, le forme di contrasto alle discriminazioni multiple: una donna con disabilità, ad esempio, gode di una tutela costituzionale piena in ragione del rapporto specifico che interessa l'art. 3, primo comma, GG, e l'art. 3, terzo comma, alinea 2, GG<sup>4</sup>.

L'art. 3, terzo comma, alinea 2, GG, infatti, delinea quelle che la dottrina tedesca ha definito le «discriminazioni speciali».

Queste ultime devono essere contrastate ai sensi dell'art. 1 del GG, che sancisce il principio di tutela della dignità umana<sup>5</sup>.

Pare interessante notare, con riferimento all'ordinamento italiano, che nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost., non

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, alinea 2, della GG: «*Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.*».

3. *Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.*

4. T. Maunz, G. Dürig, *Grundgesetzkommentar*, GG Art. 3 Abs. 3 Rn. 10394 EL Januar, Beck, München, 2021. Come affermato dalla dottrina, le donne sono, in generale, l'«oggetto privilegiato degli studi sulle discriminazioni multiple e ciò è dovuto al fatto che i fattori di discriminazione – come l'etnia – la religione, l'età, le condizioni personali e fisiche – si sommano a discriminazioni storiche che caratterizzano da sempre il ruolo del genere femminile nella nostra società». Così M. D'Amico, *Una parità ambigua, Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano, 2020, p. 296. Tra gli studi «pilota» delle discriminazioni multiple cfr. K. Crenshaw, *Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antitrust politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 139 e ss; si veda anche T. Makkonen, *Multiple compound and intersectional discrimination: bringing the experiences of the most marginalized to the fore*, Institute for Human Rights, Abo Akademy University.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della GG: «*Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt*» («La dignità degli uomini è intoccabile. Tutti i poteri pubblici sono tenuti a tutelarla»).

Cfr. M. Herdegen, in T. Maunz, G. Dürig (hrsg), *Grundgesetz-Kommentar*, 94 EL Januar 2021, Rn. 114.

vi è un esplicito riferimento alla disabilità tra le condizioni elencate: vi è il solo riferimento alle «condizioni personali»<sup>6</sup>.

Tornando all'ordinamento tedesco, l'art. 3 GG è stato modificato e integrato con il divieto esplicito di discriminare per ragioni legate alla disabilità il 15 novembre 1994, in un contesto in cui la politica e, in particolare, il gruppo parlamentare della *Sozialdemokratische Partei Deutschlands*, SPD, cui si deve la proposta di riforma costituzionale che poi è stata approvata senza modifiche di rilievo, aveva preso consapevolezza della necessità di garantire una “*Integration*” nella realtà sociale delle persone con disabilità<sup>7</sup>.

Diversamente, e a proposito del noto studio sociologico sulla differenza tra inclusione e integrazione<sup>8</sup>, come si vedrà, la recente legge rubricata *TeilhabeStärkungsgesetz* si ispira alla necessità di promuovere «*inklusionspolitische Regelungen*», cioè disposizioni normative ispirate alla politica dell'inclusione<sup>9</sup> e all'allargamento della «cittadinanza» delle persone con disabilità, anche sulla scorta della recente decisione adottata dal *Bundesverfassungsgericht* nell'ambito di una *Verfassungsbeschwerde* il 30 gennaio 2020, nella quale – nel contesto della ricostruzione della giurisprudenza costituzionale più rilevante in tema di tutela dei diritti delle persone con disabilità – è stato sancito il diritto, per le persone con disabilità, ad una vita indipendente<sup>10</sup>, e ciò proprio alla luce dell'art. 3, terzo comma, GG<sup>11</sup>.

Il dibattito parlamentare che ha immediatamente preceduto l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 1994<sup>12</sup> ha fatto emergere una chiara divergenza sull'interpretazione da attribuire al divieto di discriminazione delle persone con disabilità tra il gruppo parla-

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

7. Cfr. T. Maunz, G. Dürig, *Grundgesetzkommentar*, cit., Rn. 103.

8. Per uno studio sui diversi modelli sociali si veda C. Pizzo, *Propedeutica a una sociologia della disabilità e della marginalità*, l'Orientale Editrice, Napoli, 2010.

9. Così A. Tabbara, *Mehr möglich Machen: Das TeilhabeStärkungsgesetz*, in NZS, 2021, pp. 665 e ss.

10. Per una disamina degli strumenti di attuazione del diritto ad una vita indipendente nel contesto italiano si veda G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità*, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 250-254.

11. Cfr. A. Tabbara, *Mehr möglich Machen: Das TeilhabeStärkungsgesetz*, cit., p. 665, che riporta la decisione BVerfG, 2 BvR 1005/18, Rn. 35.

12. Per uno studio sulla c.d. *Grundgesetznovelle* si veda R. Sannwald, *Die Reform des Grundgesetzes*, in NJW, 1994, pp. 3313 e ss.

mentare della *SPD* e la *Freie Demokratische Partei (FDP)*: il primo riteneva, nella prospettiva di un intento certamente non pietistico, che tale previsione costituzionale dovesse incidere, in ragione del proprio significato, sull'intero sistema giuridico, innovandolo, ove necessario; il secondo, invece, faceva leva sul suo significato «appellativo»<sup>13</sup> e programmatico.

Come si vedrà successivamente, il tessuto normativo tedesco che si pone a tutela delle persone con disabilità farebbe propendere, di fatto, per la prima soluzione interpretativa posta in evidenza.

Tanto chiarito, oltre alla dimensione della “forza tutelativa” della disposizione in questione, rileva la definizione concreta dell'oggetto della tutela di cui all'art. 3, comma terzo, alinea 2, *GG*.

Emerge, in questo senso, la mancanza di una esplicita definizione di quella che può essere la forma di disabilità individuata con il termine «Behinderung», anche se una prima specificazione è attribuibile al terzo rapporto del governo federale sulla disabilità<sup>14</sup> che rinvia al c.d. *Schwerbehindertengesetz*<sup>15</sup>, secondo cui la disabilità consiste nell'effetto di una menomazione funzionale che non è meramente temporanea e che è basata su una condizione fisica, mentale o psicologica.

Non vi rientrerebbero, ad esempio, le forme di disabilità dovute all'età.

A concorrere all'identificazione della tutela offerta dall'art. 3, comma terzo, alinea 2, *GG*, è intervenuto il *Bundesverfassungsgericht* che, con la decisione dell'8 ottobre 1997 sul divieto di discriminazione delle persone con disabilità nel contesto scolastico<sup>16</sup> («*Integrative Beschulung*»), ha sancito l'impossibilità di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 3, comma terzo, alinea 2, *GG*, le disabilità più leggere.

Alla luce della decisione appena richiamata, quindi, è possibile affermare che la Costituzione tedesca non conosce limiti quanto all'identificazione delle forme di disabilità da tutelare.

Inoltre, i campi di applicazione della disposizione costituzionale sono molti, e interessano il diritto di voto, l'accesso al traffico giuridi-

13. T. Maunz, G. Dürig, *Grundgesetzkommentar*, cit., Rn. 103.

14. Cfr. [https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a125-21-teilhabebericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a125-21-teilhabebericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2).

15. Per un commento V. Neumann, *Der verfassungsrechtliche Begriff der Behinderung*, in *NVwZ*, 2003, pp. 897 e ss.

16. *BVerfGE* 96, 288 (301).

co, il diritto civile, il diritto al lavoro, l'accesso alle cariche pubbliche, il diritto sociale e il diritto allo studio<sup>17</sup>.

### 3. Il *Behindertengleichstellungsgesetz* (BGG)

Il *Behindertengleichstellungsgesetz* (BGG), entrato in vigore il 1.05.2002, si applica alla Pubblica Amministrazione, come indicato nella rubrica del § 1, e si pone come finalità quella di promuovere il principio di uguaglianza con riferimento alle persone con disabilità.

Più nel dettaglio, il § 1, comma 1, BGG, evidenzia l'obiettivo di eliminare e prevenire la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e di assicurarne la partecipazione alla vita sociale e il libero esplicarsi di una vita autodeterminata.

Il § 2 BGG presenta un profilo di interesse non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista linguistico.

Infatti, prima della modifica della disposizione intervenuta il 19.07.2016, il testo originario, entrato in vigore, come si anticipava all'inizio del presente paragrafo, nel 2002, prevedeva: «al fine di promuovere l'uguaglianza nei diritti per le donne e gli uomini, le esigenze specifiche delle donne con disabilità devono essere prese in considerazione e gli svantaggi esistenti devono essere eliminati. In questo contesto, sono ammissibili misure speciali per promuovere l'effettiva attuazione della parità di diritti per le donne con disabilità e per eliminare gli svantaggi esistenti».

Ad oggi, invece, il testo prevede: «al fine di promuovere l'uguaglianza nei diritti per le donne e gli uomini e al fine di evitare la discriminazione nei confronti delle donne con disabilità multipla, le esigenze specifiche delle donne con disabilità devono essere prese in considerazione e gli svantaggi esistenti devono essere eliminati. In questo contesto, sono ammissibili misure speciali per promuovere l'effettiva attuazione della parità di diritti per le donne con disabilità e per eliminare gli svantaggi esistenti».

È quindi stato inserito il riferimento alle donne con discriminazioni multiple, così come nella stessa rubrica del § 2 "*Frauen mit Behinderungen; Benachteiligung wegen mehrerer Gründe*".

17. T. Maunz, G. Dürig, *Grundgesetzkommentar*, cit., Rn. 129-136.

Pare interessante notare, in un'ottica comparata, che nell'ordinamento italiano la disciplina delle discriminazioni multiple nei confronti delle donne con disabilità non ha interessato leggi formali, ma – solamente – la mozione 1-00243 del 2019, presentata dall'On. Lisa Noja e altri, approvata all'unanimità dalla Camera, che prevede una serie di iniziative di contrasto agli episodi di violenza, garantendo «parità di diritti in ambito sanitario e lavorativo»<sup>18</sup>.

Inoltre, sulla scorta di quanto indicato nella mozione, il Governo viene impegnato a tutelare la dignità e la libertà di scelta e di autodeterminazione delle donne e delle ragazze con disabilità, a garantirne il diritto all'autodeterminazione anche sotto il profilo dell'espressione della propria sfera affettiva e sessuale, oltre che a promuovere un sostegno informativo per l'assunzione di decisioni consapevoli e per adire la tutela giudiziaria nel caso di violenza<sup>19</sup>.

Tornando all'ordinamento tedesco, molto rilevante è il § 4 *BGG*, che fa riferimento alla «*Barrierefreiheit*», cioè all'accessibilità negli spazi pubblici, che costituisce l'obiettivo primario della legge.

Più nello specifico, ai sensi della disposizione in questione, «strutture e altri impianti, mezzi di trasporto, strumenti tecnici di uso quotidiano, sistemi di elaborazione delle informazioni, fonti di informazione e comunicazione acustiche e visive, nonché altre aree progettate della vita sono prive di barriere se possono essere trovate, raggiunte e utilizzate dalle persone con disabilità agilmente, senza particolari difficoltà e in linea di principio senza assistenza esterna. In questo contesto, l'uso di ausili legati alla disabilità è ammissibile»<sup>20</sup>.

Nel dettaglio, la promozione dell'accessibilità è regolata nel § 8 per i settori dell'edilizia e dei trasporti, nei §§ 12a e seguenti per la tecnologia dell'informazione e nel § 10 per la progettazione di avvisi e moduli.

#### **4. *L'Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz***

La seconda legge di rilievo nel contesto della tutela dei diritti delle persone con disabilità in Germania corrisponde all'*Allgemeines*

18. Così G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., 123.

19. Cfr. Mozione 1-00243 (Lisa Noja e altri).

20. Si consideri che la disposizione in questione è stata riformata nel 2016 con la legge di modifica entrata in vigore il 19 luglio 2016.

*Gleichbehandlungsgesetz (AGG)*, entrato in vigore il 18.08.2006, che, a completamento della *BGG*, opera nel campo del diritto del lavoro e del diritto civile e, soprattutto, con riferimento a tutte le forme di disuguaglianza, non solo quelle fondate sulla disabilità.

Al § 1 *AGG* viene specificato che «lo scopo della legge è di prevenire o eliminare la discriminazione per motivi di razza o origine etnica, sesso, religione o credo, disabilità, età o identità sessuale».

Come afferma la dottrina, la legge in questione è stata approvata sulla scia delle pressioni derivanti dall'Unione Europea<sup>21</sup>.

Pare interessante porre in evidenza il fatto che nell'*AGG* non è menzionata la c.d. *Barrierefreiheit*, così come lo strumento dell'accomodamento ragionevole; ciononostante, la legge contiene, al § 5, una definizione di quella che è la discriminazione per ragioni legate alla disabilità, ovvero «un trattamento meno favorevole di quello che riceve un'altra persona in una situazione comparabile».

Un caso “classico” di mancato accomodamento ragionevole di rilievo rispetto alla legge in questione è quello relativo al mancato accesso nell'offerta di beni e servizi<sup>22</sup>.

## 5. Il *Bundesteilhabesetz*

Il *Bundesteilhabesetz*, entrato in vigore il 25.07.2017, nasce dall'esigenza di porre il diritto tedesco in armonia con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla Germania il 26 marzo 2009<sup>23</sup>.

La legge si caratterizza per la sua particolarità “dinamica”, dal momento che prevede quattro stadi di riforma legislativa fino al 2023.

Quanto al contenuto, essa si compone di previsioni per le persone con disabilità e a rischio disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione e partecipazione.

Come si può intuire, la disciplina in esame ha un forte carattere sociale, tanto è vero che al centro della legge si pone la modifica del *SGB IX*, prevista dal § 2 *AGG*, fondamentale per i diritti di prestazione sociale, ove rileva l'utilizzo di termini quali «*Inklusionsvereinbarung*»

21. F. Welti, *Reformbedarf zur Gleichstellung und Barrierefreiheit*, in *ZRP*, 2015.

22. Ivi, p. 186.

23. Pare interessante osservare che la Germania, negli stessi giorni dell'Italia, ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

o «*Mitbestimmung*», che rimandano all'idea dell'inclusione e della co-determinazione, proprio nell'ottica di quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e, nello specifico, di quel «nulla di noi senza di noi», codificato nella stessa Convenzione<sup>24</sup>; ancora, quanto appena scritto sembra rifarsi alla lett. o del Preambolo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ove si fa riferimento all'esigenza e all'opportunità che le persone con disabilità siano coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi di carattere politico-sociale, compresi, naturalmente, come si accennava poc'anzi, quelli che le riguardano direttamente.

Come è stato scritto, in effetti, le parole del diritto non sono neutre<sup>25</sup>.

Sotto il profilo della promozione dei diritti di prestazione sociale, la legge può essere comparata, con riferimento al diritto interno, alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rubricata «Norme per il Diritto al lavoro dei disabili».

In particolare, rileva l'art. 8, che fa espressamente riferimento alla necessità di «favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati».

Tanto chiarito, la norma in questione ha promosso un cambio di paradigma per quanto riguarda la definizione della disabilità.

Infatti, ai sensi del § 2 libro IX del *SGB*, sono disabili le persone «che hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere attitudinali e ambientali, possono impedire loro di partecipare alla società su base di uguaglianza con gli altri per più di sei mesi».

Il tessuto normativo tedesco sembra avere conosciuto, in occasione dell'entrata in vigore della legge in commento, una fase di attuazione dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone con disabilità, vicina all'approccio bio-psico-sociale<sup>26</sup>.

24. Cfr. G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., p. 157.

25. In questo senso S. Leone, *Disabilità e lessico giuridico*, cit., p. 108.

26. Così anche Arconzo a proposito del consolidamento dei diritti delle persone con disabilità alla luce delle previsioni di diritto antidiscriminatorio di origine europea e della Convenzione ONU. Cfr. G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., p. 157.

Eppure, secondo la dottrina tedesca, il «cambio di paradigma» non avrebbe raggiunto un elevato grado di perfezionamento, poiché, mentre l'art. 1, comma secondo, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, richiede una menomazione «a lungo termine»<sup>27</sup>, la disposizione nazionale richiede una disabilità che è «molto probabile che duri più di sei mesi», andando così a porsi a vantaggio o a svantaggio delle persone interessate, a seconda dei casi<sup>28</sup>.

Inoltre, al di là dei profili temporali legati alla disabilità, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sancisce, alla lett. j del Preambolo, che è riconosciuta la necessità di promuovere e proteggere «i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno», così considerando le forme di disabilità derivanti dall'avanzamento dell'età.

Al di là delle criticità appena evidenziate, la legge interviene nell'ambito del diritto sociale, ovvero sul lavoro, sulla formazione, sulla generica partecipazione sociale e, infine, sul diritto di voto<sup>29</sup>.

### 5.1. Qualche considerazione di carattere linguistico sul Bundesteilhabesetz

Come posto in evidenza dagli studi dei linguisti nell'ambito del progetto DIR-LING+, guardando al *Teilhabe*gesetz sono interessanti i termini: *Teilhabe*, *Partizipation*, *Inklusion*, *Integration*, *Rehabilitation*.

Inoltre, sembra sempre rispettato bene il genere, al contrario di quanto previsto dalla l. n. 104 del 1992<sup>30</sup>, la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ove si fa riferimento alle «persone handicappate», non rispettando, spesso, il genere femminile. In questo senso è chiara la distanza tempora-

27. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

28. Cfr. L. Schmitt, *Das Bundesteilhabegesetz auf dem Prüfstand der UN-Behindertenrechtskonvention*, in NZS, 2018, p. 249.

29. Ivi, pp. 251 e ss.

30. Che pure rappresenta una norma di grande progresso per la sua portata normativa sostanziale. Cfr. S. Leone, *Disabilità e lessico giuridico*, cit., p. 104. Per una disamina sulla legge si rimanda a M. D'Amico, G. Arconzo, *Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 1992*, FrancoAngeli, Milano, 2013.



le che interessa la legge tedesca, più recente, e quella italiana, meno recente, anche se non si può ignorare l'art. 12, comma quinto, della l. n. 104 del 1992, modificato di recente dal D.lgs. n. 66 del 2017, che, con riferimento al contesto dell'istruzione scolastica, fa espresso riferimento ai «bambini» e alle «bambine», agli «alunni» e alle «alunne», agli «studenti» e alle «studentesse»<sup>31</sup>.

Pare interessante notare, sulla scorta di considerazioni di natura giuridica, che la legge tedesca in questione, rappresentando una fondamentale forma di attuazione della Convenzione ONU delle persone con disabilità, si rivolge solo ed esclusivamente alle persone con disabilità e non ai disabili.

In generale, a proposito del lessico utilizzato per riferirsi alla disabilità, è da considerare quanto emerso in letteratura, e cioè che la terminologia giuridica è fortemente influenzata dal contesto culturale del periodo storico nel quale è intervenuta<sup>32</sup>.

Si consideri, in questo senso, quanto previsto nel testo costituzionale all'art. 38 Cost. comma terzo: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

Come è stato scritto, i Costituenti hanno utilizzato «espressioni che oggi a fatica si considererebbero rispettose, nel linguaggio comune, della dignità dell'essere umano»<sup>33</sup> (cfr. *infra* par. 7).

## 6. Il *Teilhabe*stärkungsgesetz

Rileva, infine, l'ultima modifica alla legge (c.d. *Bundesteilhabe-gesetz*) intervenuta in seguito all'entrata in vigore della *Teilhabe-stärkungsgesetz* il 10.06.2021 e, successivamente, il 01.07.2021, che ha modificato la partecipazione (*Teilhabe*) delle persone con disabilità attraverso una modifica del *Sozialgesetzbuch* e del *BGG*.

Quanto alle modifiche, è stato integrato il Libro Nono del Libro Sociale (*SGB IX*) con una norma sulla protezione contro la violenza, in particolare con riferimento alle donne e ai bambini con disabilità<sup>34</sup>.

31. Si veda, ancora una volta, S. Leone, *Disabilità e lessico giuridico*, cit., p. 104.

32. Cfr. *ibidem*.

33. Così, ancora, in *ivi*, p. 103.

34. Cfr. § 37 a del *SGB IX*.

Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di riabilitazione e partecipazione siano tenuti ad adottare misure appropriate per assicurare la protezione contro la violenza, specialmente nei confronti delle donne.

Quanto appena scritto si pone in linea con quanto sancito all'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, rubricato «Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti» e, peraltro, con quanto previsto dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea sulla disabilità post-2020, approvata il 18 giugno 2020.

Tale risoluzione rileva, da un lato, sotto il profilo della condizione delle donne con disabilità e dei minori con disabilità e, dall'altro, sotto il profilo, non trascurabile, dell'incidenza della pandemia Covid-19 sulle persone con disabilità<sup>35</sup>.

La novella legislativa assume rilievo soprattutto in quanto il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nelle sue osservazioni conclusive sul primo rapporto di stato della Germania del 2011, aveva espresso la necessità di garantire una protezione efficace contro la violenza, soprattutto per le donne e le ragazze<sup>36</sup>.

Ancora una volta, quindi, emerge con forza il tema delle discriminazioni multiple, con particolare riferimento alle donne con disabilità e alla violenza sulle donne con disabilità<sup>37</sup>, che ha conosciuto durante la pandemia una drammatica e notevole diffusione sia in Italia<sup>38</sup> che in Germania.

Nel maggio 2021 infatti, è stato pubblicato uno studio da parte dell'Istituto tedesco per i Diritti Umani che, nel monitorare l'implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha fatto emergere la necessità di prevedere una forma di *mainstreaming* della figura del *disability manager* nel contesto della pandemia<sup>39</sup>.

35. Così G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., p. 99.

36. A. Tabbara, *Mehr möglich machen: Das Teilhabestärkungsgesetz*, cit., p. 667.

37. Si veda lo studio pubblicato nel 2018 da parte del *Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend* in tema di violenza contro le donne con disabilità, che promuove il progetto «SELBST - Selbstbewusstsein für behinderte Frauen und Mädchen», oltre che il progetto «Politische Interessenvertretung behinderter Frauen». Si tratta di progetti che intendono promuovere una rete di sostegno per le donne con disabilità, così da agire nella direzione della conquista di una vita sempre più indipendente.

38. Sul punto si veda quanto scritto da D'Amico in M. D'Amico, *Emergenza, diritti, discriminazioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2020, pp. 34-36.

39. Cfr. <https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Position/>.

Come posto in evidenza dalla dottrina italiana, le misure “uguali”, senza distinzione alcuna in base alle condizioni personali dei singoli, che sono state adottate nella c.d. prima fase della pandemia, hanno imposto alle persone con disabilità «un destino di solitudine e isolamento»<sup>40</sup>; allo stesso modo, in Germania le misure che sono state adottate per fare fronte alla pandemia sono state definite “sproporzionate”, in quanto non sarebbero state concordate in alcun modo con il mondo dell’associazionismo impegnato nella promozione dei diritti delle persone con disabilità<sup>41</sup>.

Oltre al profilo legato alla violenza, la legge è intervenuta nell’ambito della formazione e del lavoro, disponendo finanziamenti per agevolare i servizi improntati alla formazione e incentivando notevolmente il tasso occupazionale delle persone riabilite nei centri di lavoro.

Inoltre, con la legge in commento, le applicazioni digitali per la salute (DiGA) sono state incluse nella gamma di servizi finalizzate alla riabilitazione medica, al rafforzamento delle capacità di guadagno e all’assistenza alle cure (applicazioni digitali per la cura, DiPA).

Interessante notare, dal punto di vista linguistico, che la legge tedesca fa riferimento alle persone con disabilità (*Menschen mit Behinderungen*).

Non ricorre mai il termine “disabile”, inserendosi così nel solco del paradigma culturale che caratterizza le leggi poc’anzi analizzate.

Ebbene, con riferimento all’ordinamento italiano, si consideri che nel documento pubblicato sul sito ufficiale della Camera e intitolato «Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali» del 20 ottobre 2021, si fa ancora riferimento non alle persone con disabilità, ma, genericamente, ai disabili<sup>42</sup>.

Sono previste, infatti, da parte dei Comuni e in aderenza agli obiettivi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misure «di sostegno in favore dei disabili»; successivamente, nel documento, ricorrono i termini «figlio con disabilità», «persone con disabilità», nonché «condizione di disabilità».

40. Così M. D’Amico, *Emergenza, diritti, discriminazioni*, cit., p. 34.

41. [https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Position/Position\\_Covid\\_10\\_Auswirkungen\\_auf\\_die\\_Rechte\\_von\\_Menschen\\_mit\\_Behinderungen.pdf](https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Position/Position_Covid_10_Auswirkungen_auf_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen.pdf). Nel 2020 è stato pubblicato, sempre dal *Deutsches Institut für Menschenrechte*, uno studio ulteriore sulla condizione di salute delle persone con disabilità.

42. Cfr. [https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18\\_misure\\_sostegno\\_famiglia.html](https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_misure_sostegno_famiglia.html).

Si noti che l'utilizzo di un linguaggio del tutto analogo, comprensivo del termine «disabile» e, al tempo stesso, del termine «persona con disabilità», emerge anche con riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il Diritto al lavoro dei disabili».

Eppure, un'importante forma di «compimento del percorso terminologico»<sup>43</sup> è ravvisabile, ad esempio, nel D.lgs. 98 del 2012 o nella legge sul c.d. “Dopo di noi”<sup>44</sup>.

## 7. Considerazioni conclusive

Come è stato affermato con riferimento all'ordinamento italiano, la normativa e il linguaggio che interessano i diritti e le persone con disabilità hanno conosciuto un importante mutamento con l'adozione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità<sup>45</sup>.

Il termine «persone con disabilità» ha infatti iniziato a sostituire il termine «handicappato» o «disabile», che pure vanno a individuare situazioni dotate di effettività; quanto appena scritto non pare di poco conto, poiché l'utilizzo del termine «persona con disabilità» concorre ad attribuire centralità al singolo a prescindere dalla condizione della disabilità<sup>46</sup>.

In Germania, in seguito alla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha iniziato a diffondersi la consapevolezza della necessità di una tutela nei confronti delle discriminazioni multiple, così come l'esigenza di rapportare la disabilità alla c.d. *Barrierefreiheit*.

Anche il linguaggio, come si è avuto modo di vedere, si è adeguato alle nuove esigenze di promozione dei diritti appena evidenziate, armonizzandosi anche con l'orizzonte culturale sotteso, più che all'integrazione, a quello dell'inclusione, che presuppone, nell'ottica di un'efficace promozione dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone con disabilità, che debba essere la società ad adeguarsi ad esse, e non viceversa.

43. Così S. Leone, *Disabilità e lessico giuridico*, cit., p. 105.

44. Per un commento alla legge si rimanda a M. D'Amico, G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 2232 approvato dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto “Dopo di noi”*, in *Osservatorio AIC*, 1/2016.

45. In questo senso G. Arconzo, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., p. 133.

46. Ivi, pp. 133-135.

